

Codice A1610B

D.D. 9 novembre 2020, n. 620

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SAREZZANO (AL) Intervento: Realizzazione di nuova stazione radio base al servizio della rete di telefonia cellulare sito in località Monte Allegrino c/o Cimitero, su terreno identificato al N.C.T. al Foglio 5, mappale 121. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 620/A1610B/2020

DEL 09/11/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SAREZZANO (AL) Intervento: Realizzazione di nuova stazione radio base al servizio della rete di telefonia cellulare sito in località Monte Allegrino c/o Cimitero, su terreno identificato al N.C.T. al Foglio 5, mappale 121. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della *omissis*. pervenuta dal Comune di Sarezzano volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it


paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESP/377/2020A/A1600A

*Rif. n. 35807/A1610B del 20/04/2020
81926/A1610B del 14/09/2020*

RELAZIONE


Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: SAREZZANO (AL)
Intervento: Realizzazione di nuova stazione radio base al servizio della rete di
telefonia cellulare sito in località Monte Allegrino c/o Cimitero, su terreno
identificato al N.C.T. al Foglio 5, mappale 121.
Istanza: 

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Sarezzano, in data 20
aprile 2020, con PEC del 18 aprile 2020, per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata
all'istanza,

vista la relazione integrativa pervenuta dal Comune in data 14 settembre
2020, con PEC dell'11 settembre 2020,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di nuova
stazione radio base al servizio della rete di telefonia cellulare, posta nelle vicinanze del
Cimitero e che, in dettaglio, comporta le seguenti installazioni:
- palo in acciaio zincato di altezza pari a 30 metri più pennone porta antenne da 4
metri, per un'altezza totale del manufatto pari a 34 metri;



- sistemi radianti costituiti da 4 antenne e da 2 parabole;
- armadi a terra per la protezione degli apparati di funzionamento dell'impianto, quadri elettrici di servizio, cavi di collegamento tra gli apparati tecnici e le antenne;
- piazzola in calcestruzzo delimitata da cordolo a sostegno di recinzione in rete metallica;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

rilevato che l'area d'intervento, secondo quanto rappresentato nella Carta Forestale del Piemonte, risulta essere interessata da "Superficie boscata (edizione 2016)" contraddistinta con rif. RB10X,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

rilevato, dalla relazione integrativa, che:

- *"il comune di Sarezzano non è dotato di un piano o di uno studio settoriale riferito alla localizzazione degli impianti di telecomunicazioni";*
- *"l'utilizzo dell'analogo impianto esistente in zona, in località Montegualdone, non costituisce una soluzione percorribile in quanto detto impianto (...) risulta di prossima rimozione";*
- *"la nuova struttura di sostegno a progetto è predisposta per la condivisione con altri gestori, anche se al momento non risultano richieste al riguardo";*
- *"l'intervento è previsto a margine di una strada sterrata interpodereale carrabile esistente e non sarà necessario prevedere nuovi percorsi di accesso";*
- *"per quanto la vegetazione circostante abbia una altezza tale da mascherare la nuova installazione sino alla quota di 8/10 m., si propone la piantumazione di essenze arbustive di specie autoctone allo scopo di ottenere un filtro visivo sulle opere di recinzione e sui retrostanti apparati tecnologici";*

- “per le finiture esterne degli armadi metallici di protezione degli apparati tecnologici e delle recinzioni saranno adottate colorazioni a bassa luminosità, in tonalità scura del grigio/bruno, coerenti con quelle delle componenti naturali circostanti e predominanti nelle varie stagioni”;
- “cambiando posizione si renderebbe necessario ricorrere o a un palo metallico/traliccio di maggiore altezza o a più impianti distribuiti sull’area per mantenere il medesimo obiettivo di copertura del segnale radio”;
- “i moduli trasmissivi RRU, inizialmente previsti sul fusto del palo, verranno installati sul retro delle antenne di irradiazione, rimanendo pressochè nascosti dalle stesse”;

viste le foto-simulazioni realistiche, presenti in relazione integrativa, che evidenziano gli effetti dell’inserimento della struttura in progetto nel contesto paesaggistico e rilevato in particolare che, rispetto alle visuali fruibili dalla Frazione San Ruffino, che comprendono nello stesso cono visivo i rilievi collinari di Monte Allegrino, del centro storico di Sarezzano e di Montegualdone, non appare passibile di recare significative modificazioni dell’assetto percettivo panoramico,


considerato che le opere, così come proposte, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici complessivi della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- in considerazione della prossima rimozione dell’analogo impianto esistente in località Montegualdone e al fine di mantenere, pur nelle trasformazioni, l’attuale percezione di qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, la nuova struttura in progetto costituisca riferimento per la condivisione con eventuali future installazioni di altri gestori, così come indicato in relazione integrativa;
- le opere di mitigazione paesaggistica, previste in relazione integrativa, con piantumazione di specie arbustive e arboree autoctone, siano effettuate contestualmente alla realizzazione dell’impianto e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne l’attecchimento e lo sviluppo;
- sia ridotta al minimo indispensabile l’entità dei tagli di vegetazione arborea o arbustiva e dei movimenti di terra, provvedendo nel più breve tempo possibile al recupero ambientale dei riporti di terreno e delle superfici interessate dai lavori, mediante inerbimento e piantumazioni arbustive e arboree autoctone.

Si riporta nel seguito l’elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	AL078_SAREZZANO_ISTANZA_DI_AUTORIZZAZIONE_PAESAGGISTICA_ORDINARIA_DLGS_4...pdf.p7m



2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	AL078_SAREZZANO_RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico con stato attuale e progetto</i>	ALLEGATO_E_SAREZZANO_STRADA_CIMITERO_ [REDACTED] V0 1. pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico di progetto</i>	ALLEGATO_F_SAREZZANO_STRADA_CIMITERO_ [REDACTED] V0 1. pdf.p7m
5	<i>Relazione integrativa con documentazione fotografica</i>	al078 sarezzano relazione integrativa paesaggio 28.05.2020 (1). pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 11.100/GESP/377/2020A/A1600A
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: SAREZZANO - (AL)
REALIZZAZIONE DI NUOVA STAZIONE RADIO BASE AL SERVIZIO DELLA
RETE DI TELEFONIA CELLULARE
Loc. Monte Allegrino c/o Cimitero
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 17/09/2020
richiesta n.12448 del 17/09/2020
RICHIEDENTE: [REDACTED]
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
Visto che l'intervento riguarda la "Realizzazione di nuova stazione radio base al servizio della rete di telefonia cellulare sito in località Monte Allegrino c/o Cimitero";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. g) D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e il parere favorevole condizionato ivi espresso;

Visti gli adempimenti ai disposti dell'art. 146, c.7 del citato Decreto, secondo cui codesto Ente ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, condividendo le considerazioni contenute nella citata *Relazione* e valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, facendo proprie le condizioni espresse da codesta Regione Piemonte.

Date le opere di scavo previste a progetto, questa Soprintendenza ricorda altresì che rimane sempre valido quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004 all'art.90 in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto. Si segnala fin d'ora che qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico in corso d'opera, la Soprintendenza scrivente si riserva di richiedere ai sensi della normativa vigente, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto

rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti, *ex lege* di proprietà statale (art. 91 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; artt. 822 e 826 del Codice Civile), che dovranno essere consegnati al termine degli interventi di scavo secondo le modalità fissate da quest'Ufficio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE ad interim

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il responsabile dell'istruttoria

Arch. Francesca Lupo



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio via Pavia - 15121

<http://www.sabap-al.beniculturali.it> - EMAIL: sabap-al@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it
Tel.+39.0131.229100 - Fax +39.011.5213145 CF: 80090770019 - CODICEIPA: RBGM6N